ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES DOCUMENTS "COM"

COM (75)545

Vol. 1975/0205

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (75) 545 def.

Bruxelles, il 31 ottobre 1975.

PROPOSTA

di un

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

a modifica del regolamento n. 259/68 del Consiglio che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità Europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

(presentato dalla Commissione al Consiglio)

MOTIVAZIONE

Nel 1971, la Commissione aveva presentato al Consiglio una proposta intesa ad instaurare un nuovo regime per il personale retribuito sugli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti.

I diversi esami approfonditi di cui, a tutti i livelli degli organi del Consiglio, ha formato oggetto detta proposta, non hanno consentito di giungere ad una soluzione globale.

La nuova proposta tiene contro degli orientamenti principali emersi nel corso di tali dibattiti e cerca di conciliare, nel rispetto dei diritti acquisiti, le esigenze di un funzionamento soddisfacente dei servizi di ricerca con la necessità di conservare il profilo giuridico del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

I dettagli relativi alle nuove norme sono:

I. ARTICOLO 1 (della proposta)

Articolo 1 (RAA)

Tale disposizione sopprime la categoria degli agenti di stabilimento del CCR; la proposta della Commissione mira infatti ad integrare il personale di tale livello, retribuito sugli stanziamenti di ricerca, nel regime degli agenti temporanei, fatte salve talune disposizioni particolari.

La soppressione della categoria suddetta è motivata dalla necessità di eliminare le discriminazioni più gravi di cui è attualmente vittima detto personale e che hanno spesso esercitato un influsso negativo sul clima di lavoro e, conseguentemente, sul buon funzionamento del Centro.

.../...

La soluzione proposta interessa anche gli agenti locali retribuiti sugli stanziamenti di ricerca; si deve infatti ricordare che detto personale non può essere dissociato dagli agenti di stabilimento né dal punto di vista delle funzioni esercitate né da quello delle condizioni di retribuzione ad esso attualmente applicabili.

Articolo 2

L'introduzione del comma d) è volta a far si' che un impiego permanente sia occupato a titolo temporaneo, ma in condizioni di durata adeguate alle esigenze della ricerca.

Articolo 4

L'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo consegue direttamente dalla soppressione, nell'articolo 1, della categoria degli agenti di stabilimento.

Articolo 8

La proposta stabilisce la durata del contratto degli agenti temporanei retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti.

Il primo trattino concerne gli agenti di categoria A o B incaricati di espletare mansioni di carattere scientifico o tecnico; poiché a norma dell'articolo 8 secondo comma del regime applicabile agli altri agenti, la durata massima del contratto è limitata a tre anni, appare indispensabile prevedere la possibilità di un periodo più lungo che tenga conto della durata dei programmi, nonché garantire la facoltà di rinnovare il contratto ove gli interessi del servizio lo richiedono.

Il secondo trattino è inteso a riconoscere la possibilità di concludere contratti di durata indeterminata per gli agenti di categoria A o B e che esercitino funzioni amministrative, nonché per quelli delle categorie C e D. La natura delle funzioni in questione giustifica infatti la conclusione di un contratto di durata indeterminata, giacché i mutamenti qualitativi dei programmi non incidono su di esse.

.../...

Articolo 16

Le disposizioni previste dal secondo e terzo comma di detto articolo limitano il beneficio del congedo di malattia retribuito alla durata dei servizi compiuti dall'agente. Ora, una disposizione siffatta non è compatibile con un contratto la cui durata può essere anche notevolmente superiore a quella prevista dal legislatore nel testo attuale.

Articolo 20

Le disposizioni contenute in detto articolo continuano ad essere applicabili, salvo per quanto concerne gli stipendi base per i quali è prevista una tabella speciale in cui gli stipendi relativi alle categorie A e B corrispondono a quelli dei funzionari di tali categorie, mentre quelli relativi alle categorie C e D sono inferiori del 5% a quelli dei funzionari di categoria corrispondente.

Articolo 28

Attualmente, la copertura dei rischi di malattia per gli agenti temporanei è limitata al periodo delle loro funzioni. Poiché peraltro si suggerisce di attribuire dei diritti a pensione anche agli agenti di ricerca oggetto della presente proposta, appare logico, sul piano della sicurezza sociale, garantire la copertura suddetta anche per detti agenti titolari di una pensione.

Articoli 34 e 39

Nell'articolo 39 si propone di estendere il diritto alla pensione di anzianità, già previsto per una categoria di agenti temporanei, anche al personale di ricerca di cui trattasi. Infatti, se si vogliono poter assumere elementi di valore, che saranno obbligati ad abbandonare il loro regime nazionale di sicurezza sociale, si deve poter garantire loro la possibilità di maturare dei diritti a pensione anche durante gli anni che essi dovranno passare al servizio della Commissione. In quest'ottica, e dato che la durata dei contratti può essere relativamente corta, è opportuno sopprimere, per detta categoria di personale, la condizione di aver compiuto almeno 10 anni di servizio.

.../...

In tali condizioni, appare logico prevedere altresi' il diritto alla pensione di riversibilità per gli aventi diritto di un ex agente deceduto, titolare di una pensione di anzianità o che avesse richiesto di differire il godimento della pensione al compimento del 60° anno di età; è in base a tali considerazioni che è stata proposta una modifica all'articolo 34 del RAA.

Articolo 47

Si è rilevato che le disposizioni relative al preavviso per il contratto a tempo indeterminato offrono garanzie insufficienti per gli agenti oggetto della presente proposta. Infatti, contrariamente a quanto previsto dalle norme attualmente in vigore, detti agenti possono restare in servizio per periodi di notevole entità o addirittura compiere tutta la loro carriera al servizio dell'Istituzione. Ciò giustifica largamente l'estensione dei termini di preavviso.

Articoli 84 e 98

In base a quanto già precisato nell'articolo 1, è necessario sopprimere le disposizioni attualmente in vigore per gli agenti di stabilimento.

II. ARTICOLO 2 (della proposta)

Tale disposizione transitoria prevede le misure necessarie per il passaggio degli agenti locali e degli agenti di stabilimento già in servizio al nuovo regime contrattuale, in modo da unificare le norme giuridiche applicabili a dette categorie di personale, nonché d'eliminare le gravi discriminazioni attualmente esistenti.

o

o o

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N°

a modifica del regolamento n. 259/68 del Consiglio che definisce lo Statuto dei funzionari delle Comunità Europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, ed in particolare l'articolo 24,

vista la proposta della Commissione, fatta previo parere del Comitato dello Statuto,

visto il parere del Parlamento Europeo,

visto il parere della Corte di Giustizia,

considerando che il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 1601/75 (2), definisce nell'articolo 2 lo Statuto dei funzionari delle Comunità Europee e nell'articolo 3 il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità, che spetta al Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle Istituzioni interessate, modificare tale Statuto e tale regime;

considerando che è opportuno apportare talune modifiche al regime applicabile agli altri agenti delle Comunità Europee, per consentire un'applicazione più adeguata di dette disposizioni al personale retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

.../...

(1) GU n. L 56 del 4.3.1968, pag. 1

(2) GU n. L 164 del 27.6.1975, pag. 1

CAPITOLO I

MODIFICA DEL REGIME APPLICABILE AGLI ALTRI AGENTI DELLE COMUNITA'

Articolo 1

Il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue:

1. Articolo 1

L'ultimo trattino è soppresso.

2. Articolo 2

E' aggiunto un comma d), formulato come segue:

"d) L'agente assunto per occupare, a titolo temporaneo, un impiego permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti e compreso nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all'Istituzione interessata".

3. Articolo 4

L'ultimo comma è soppresso.

4. Articolo 8

E' aggiunto un comma formulato come segue:

"Il contratto di un agente di cui all'articolo 2 lettera d) è disciplinato dalle norme seguenti:

- il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni che esigono competenze scientifiche e tecniche non può avere una durata superiore ai 5 anni; detto contratto è rinnovabile.

.../...

- il contratto di un agente di categoria A o B incaricato di svolgere mansioni amministrative, nonché di un agente di categoria C o D è concluso per una durata indeterminata".

5. Articolo 16

Dopo il terzo comma, viene inserito un nuovo comma formulato come segue:

"Le disposizioni del secondo e terzo comma del presente articolo non sono applicabili all'agente di cui all'articolo 2, lettera d)".

6. Articolo 20

Viene aggiunta una frase formulata come segue:

"Tuttavia, per quanto concerne gli agenti di cui all'articolo 2 lettera d), gli stipendi mensili di base sono fissati, per ogni grado e scatto, conformemente alla seguente tabella:

GRADI	SCATTI							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	105.887	111.748	117.609	123.470	129.331	135.192	-	-
A 2	93.469	99.061	104.653	110.245	115.837	121.429	-	-
A 3 L/A 3	76.640	81.533	86.426	91.319	96.212	101.105	105.998	110.891
A 4 L/A 4	63.679	67.497	71.315	75.133	78.951	82.769	86.587	90.405
A 5 L/A 5	52.068	55.348	58.628	61.908	65.188	68.468	71.748	75.028
A 6 L/A 6	44.538	47.120	49.702	52.284	54.866	57.448	60.030	62.612
A 7 L/A 7	37.926	39.969	42.012	44.055	46.098	48.141	-	-
A 8 L/A 8	33.193	34.644	-	-	-	-	-	-
B 1	44.538	47.120	49.702	52.284	54.866	57.448	60.030	62.612
B 2	38.197	40.132	42.067	44.002	45.937	47.872	49.807	51.742
B 3	31.528	33.141	34.754	36.367	37.980	39.593	41.206	42.819
B 4	26.851	28.249	29.647	31.045	32.443	33.841	35.239	36.637
B 5	23.675	24.805	25.935	27.065	-	-	-	-
C 1	26.071	27.245	28.419	29.593	30.768	31.942	33.116	34.290
C 2	22.287	23.361	24.434	25.508	26.581	27.655	28.728	29.820
C 3	20.603	21.522	22.442	23.361	24.281	25.201	26.120	27.040
C 4	18.306	19.174	20.042	20.910	21.779	22.647	23.515	24.384
C 5	16.617	17.435	18.253	19.071	-	-	-	-
D 1	19.222	20.193	21.164	22.135	23.106	24.077	25.048	26.019
D 2	17.233	18.101	18.970	19.838	20.706	21.575	22.443	23.311
D 3	15.804	16.621	17.438	18.255	19.072	19.889	20.706	21.523
D 4	14.780	15.495	16.209	16.923	-	-	-	-

7. Articolo 28

Al primo comma va aggiunta una frase formulata come segue:

"L'articolo 72 è ugualmente applicabile all'agente di cui all'articolo 39, paragrafo 2 e titolare d'una pensione d'anzianità."

8. Articolo 34

Viene aggiunto un paragrafo 2, formulato come segue:

"2. In caso di decesso di un ex agente di cui all'articolo 2 lettera c) o d), che sia titolare di una pensione di anzianità oppure abbia cessato dal servizio prima dell'età di 60 anni e chiesto di differire il godimento della sua pensione di anzianità fino al primo giorno del mese successivo a quello nel quale compie l'età di 60 anni, gli aventi diritto, quali sono definiti nel capitolo 4 dell'Allegato VIII dello Statuto, beneficiano di una pensione di riversibilità alle condizioni previste dall'allegato predetto."

9. Articolo 39

- Al paragrafo 2, dopo i termini "lettera c)", vengono inseriti i termini "o d)".

- Al paragrafo 2 viene aggiunto un nuovo comma formulato come segue:

"Per quanto concerne l'agente di cui all'articolo 2 lettera d), il diritto alla pensione di anzianità è acquisito senza che sia soddisfatta la condizione di durata del servizio prevista all'articolo 77 dello Statuto."

10. Articolo 47

Al paragrafo 2, comma a), dopo la prima frase, viene inserita una nuova frase formulata come segue:

"Per quanto concerne l'agente di cui all'articolo 2 lettera d), il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di tre mesi ed un massimo di 10 mesi."

11. Articoli da 84 a 98

Detti articoli sono soppressi.

.../...

CAPITOLO II

Disposizioni transitorie

Articolo 2

1. L'agente di stabilimento e l'agente locale retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca e gli investimenti in servizio al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento devono essere invitati dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma del RAA delle Comunità a concludere un contratto di assunzione alle condizioni stabilite al titolo II del presente regime.

Tale contratto ha effetto a decorrere dalla data suddetta.

2. L'interessato viene assegnato ad un impiego conformemente alle disposizioni dell'articolo 10 del RAA.

All'interessato viene attribuito uno stipendio base d'importo tale per cui la sua retribuzione netta sia almeno pari all'ammontare della retribuzione netta percepita prima della conclusione del nuovo contratto.

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, la retribuzione alla quale l'interessato avrebbe diritto in base al suo vecchio regime si intende come il dodicesimo dell'importo globale della retribuzione annuale, previa deduzione dell'imposta comunitaria e dei contributi ai regimi nazionali di pensione e di sicurezza sociale.

Gli assegni familiari presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono sono quelli che l'agente avrebbe percepito, in base al precedente regime di retribuzioni, il primo mese successivo alla conclusione del suo nuovo contratto, se in tale momento i suoi oneri familiari fossero stati gli stessi che nel mese considerato.

.../...

3. L'agente di stabilimento e l'agente locale assunti in qualità di agenti di cui all'articolo 2 lettera d) del RAA in virtù delle disposizioni del presente articolo non sono tenuti ad effettuare il periodo di prova di cui all'articolo 14 del RAA.

4. Il contratto dell'agente di stabilimento e dell'agente locale che non abbia accettato entro il termine di sei mesi l'offerta di cui al precedente paragrafo 1 viene risolto. In tal caso, l'agente ha diritto al preavviso previsto, rispettivamente, dall'articolo 98, paragrafo 2 del RAA o dalla regolamentazione relativa alle condizioni di impiego degli agenti locali, applicabile all'interessato.

CAPITOLO III

Disposizione finale

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ASPETTI FINANZIARI

L'aspetto finanziario che merita di essere segnalato in modo particolare è quello relativo all'assorbimento degli agenti di stabilimento e locali in servizio presso il CCR (articolo 2 della proposta) nel nuovo quadro comunitario.

L'ipotesi ammessa nello stabilire la tabella degli agenti di livello C e D (-5% rispetto a quella dei funzionari C-D) permette di affermare che il previsto trasferimento di quadro potrebbe essere attuato senza ulteriori oneri finanziari per gli stanziamenti di ricerca.

In realtà, gli aumenti salariali previsti nel nuovo quadro comunitario sarebbero ampiamente (1) compensati dalla notevole diminuzione dei contributi ed oneri a carico dei datori di lavoro, in rapporto a quelli attualmente versati sul piano nazionale.

E' opportuno sottolineare infatti che, se i diritti a pensione venissero inseriti, dal punto di vista del bilancio, sul regime comunitario, l'Istituzione non effettuerebbe più alcun versamento annuale per la costituzione di un fondo di previdenza, poiché il bilancio comunitario (eccettuati i trasferimenti destinati a mantenere i diritti a pensione nei paesi di origine) interverrebbe soltanto al momento della liquidazione dei diritti corrispondenti agli agenti interessati.

Inoltre, l'imposta nazionale attualmente riscossa sulle retribuzioni degli agenti locali (2), diverrebbe un'entrata comunitaria, in quanto le retribuzioni di tutti i nuovi agenti verrebbero assoggettate all'imposta comunitaria.

(1) Si tratta di una base estremamente variabile, giacché la valutazione dei costi differenziali è costantemente influenzata dall'evoluzione dei salari dei vari regimi nazionali di riferimento, nonché di quelli dei funzionari.

(2) Nelle categorie locali, soltanto gli agenti di stabilimento sono attualmente soggetti all'imposta comunitaria.